

(N. 252)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e Belle Arti) della Camera dei Deputati
nella seduta del 27 gennaio 1949 (V. Stampato N. 284)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro degli Affari esteri

(SFORZA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 GENNAIO 1949

Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950.

Art. 2.

Ai fini del trattamento economico, previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 385, e del trattamento di missione, il capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e

del materiale bibliografico, scientifico e didattico è assimilato ai funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di grado IV.

Art. 3.

Oltre che alle norme di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609 ed a quelle recate dalla presente legge, l'azione di recupero delle opere e del materiale di cui all'articolo 1 è soggetta unicamente alle norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, in quanto applicabili.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI